COMUNE DI GENOVA

Linee guida
per la gestione dei controlli sulle
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO
acquisite nell'ambito dell'attività contrattuale e dell'affidamento di incarichi esterni

Fonti documentali di riferimento:

- ***ANAC: Delibera n. 464 del 26 novembre 2025***
Delibera di carattere generale sull'esercizio del potere di vigilanza e accertamento, da parte del RPCT e dell'ANAC, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39 del 2013:
https://www.anticorruzione.it/-/del.464-26.11.2025

- ***ANAC: Inconferibilità e incompatibilità di incarichi, chiarimenti su vigilanza e accertamento Indicazioni alla luce delle modiche normative e della giurisprudenza: https://www.anticorruzione.it/-/news.10.12.25.inconferibilita.incompatibilita***

- ***MEF: Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori (Circolare 11 agosto 2022 n. 30):***
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_30_2022/

- ***ANAC: Delibera n. 92 in data 11 marzo 2026***

Comune di Genova - Segreteria Generale - Ufficio Unico prevenzione corruzione, trasparenza, controlli successivi regolarità amm.va degli atti, antiriciclaggio - Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, secondo piano | 16124 Genova - E-mail: ufficiounico@comune.genova.it

Sommario

1. ***Disciplina generale*** 2
2. ***Contesto normativo*** 3
3. ***Fattispecie particolare: DSAN ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 39/2013 e s.m.i.*** 4
4. ***Percentuale minima di controlli a livello di Ente e integrazione con il sistema antiriciclaggio*** 5

1. Disciplina generale

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori o esercenti pubblici servizi, nonché con i privati che vi consentono, il DPR. n. 445/2000 e s.m.i. prevede di sostituire la normale documentazione con le Dichiarazioni Sostitutive dell'Atto di Notorietà (DSAN).

Le DSAN sono dichiarazioni personali che hanno ad oggetto attestazioni di fatti, stati e qualità personali, non ricompresi fra quelli previsti per le Dichiarazioni sostitutive di certificazione, che siano a diretta conoscenza dell'interessato (es.: regolarità di requisiti per l'ottenimento di un beneficio).

Il DPR 445/2000 estende la possibilità di dichiarare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti, purché il dichiarante ne sia a diretta conoscenza ed abbia un personale interesse a rendere la dichiarazione. In attuazione delle disposizioni previste dall'art. 71 comma 1 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. le Amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47[1].

Assumono particolare rilevanza le DSAN che costituiscono parte integrante e sostanziale dei fascicoli in materia di:

[1] Fonte: ***MEF: da Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori (Circolare 11 agosto 2022 n. 30). Par. 3.5***

- assegnazione di incarichi esterni;
- procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture. In particolare, preme evidenziare **l'importanza della sottoscrizione delle DSAN da parte del Responsabili Unici di Progetto, dei Direttori dell'Esecuzione e dei Direttori dei Lavori, nonché dei componenti delle Commissioni giudicatrici. In particolare, il rinvio testuale al D.P.R. n.445 del 2000 e s.m.i. deve essere inteso come strumentale alla completezza e conseguente validità della dichiarazione stessa**.

Il presente documento si concentra sulle predette due tipologie, per le quali è necessario prevedere un sistema di controlli strutturato a livello di ente.

Per completare il quadro, si dà atto che, per le dichiarazioni connesse a servizi demografici, stato civile, concessioni cimiteriali e polizia mortuaria, i controlli vengono effettuati in sede di istruttoria direttamente dalla Direzione competente. Le dichiarazioni inerenti ad accertamenti anagrafici sono controllate a campione a cura della Direzione responsabile. Pertanto il presente documento non disciplina questi ultimi ambiti.

2. Contesto normativo

La disciplina delle DSAN trova fondamento principalmente in:

- *D.P.R. 445/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*
- *D.Lgs. 39/2013: Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*
- *D.Lgs. 33/2013: Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*
- *D.Lgs. 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*)

e ss.mm.ii.

In particolare, in ambito di affidamenti PNRR, la stazione appaltante verifica che tutti i soggetti partecipanti alla procedura di gara abbiano fornito i dati necessari per l'identificazione del **cd. *titolare effettivo***, anche al fine degli opportuni controlli.
Tale disciplina assume particolare importanza anche al fine dell'esercizio delle funzioni di Gestore delle segnalazioni alla Unità di Informazione Finanziaria in materia di antiriciclaggio in capo al RPCT.

3. *Fattispecie particolare: DSAN ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 39/2013 e s.m.i.*

Un altro fondamentale adempimento viene prescritto dall'art. 20 del d. lgs. 39/2013 e s.m.i. che impone, in capo a colui a cui sia conferito un incarico, di rilasciare, all'atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità (art. 20, comma 1) e, annualmente, una dichiarazione sulle cause di incompatibilità individuate dallo stesso decreto, posto che queste ultime possono solo sopravvenire al conferimento, rendendo quest'ultimo legittimo ex *tunc* ma successivamente viziato (art. 20, comma 2).

Tale adempimento risulta di fondamentale importanza per due ordini di ragioni:

1. da un lato, la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità costituisce condizione di efficacia dell'incarico secondo quanto espressamente dispone l'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 39/2013;
2. dall'altro, la stessa rappresenta un momento di responsabilizzazione del suo autore, il quale, senz'altro, è in condizione di conoscere le circostanze fattuali che lo riguardano. Esse, se correttamente dichiarate, possono essere oggetto di esame nella loro eventuale rilevanza giuridica da parte dei soggetti preposti, evitando così l'incardinarsi di situazioni di illegittimità.

La suddetta *ratio* applicativa è valida anche in materia di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse (argomento per il quale si rinvia alle linee guida specifiche).
Tenuto conto che l'art. 18 del D. Lgs. 39/2013 citato imputa la responsabilità della violazione delle regole in discussione all'organo conferente, tale dichiarazione non vale ad esonerare chi ha conferito l'incarico dal dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui al citato art. 97 Cost., i requisiti necessari alla nomina ovvero, per quanto qui rileva, l'assenza di cause di inconferibilità in capo al soggetto che si vuole nominare.
In altre parole, l'Amministrazione conferente è tenuta ad usare la massima cautela e diligenza nella valutazione della dichiarazione richiesta dall'art.20 sopra citato, in quanto non è escluso che questa sia mendace, anche a prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità.

ANAC raccomanda l'effettuazione di **verifiche a campione** sulla veridicità e completezza del contenuto delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità.
Ciò anche tenendo conto dei poteri di accertamento e controllo previsti dagli artt. 43 e 71 del D.P.R. n. 445/2000 in capo agli Enti che ricevono le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto.

Nell'istruttoria, a titolo esemplificativo, assumono valore strategico:

1. la consultazione del registro telematico delle imprese e/o dell'Anagrafe degli amministratori locali e regionali curata dal Ministero dell'Interno;

2. l'acquisizione del certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti prodotto dal soggetto sottoposto a verifica o, in mancanza, acquisito dall'ufficio locale del Casellario giudiziale con la finalità di controllo sulla dichiarazione sostitutiva ex art. 71 d.P.R. n. 445/2000;

3. il monitoraggio delle fonti aperte da cui sia possibile individuare la presenza di circostanze meritevoli di approfondimento.[2]

4. Percentuale minima di controlli a livello di Ente e integrazione con il sistema antiriciclaggio

Il controllo sulla veridicità delle informazioni prodotte in DSAN deve essere attuato in sede di primo livello a campione dalla Direzione che ha acquisito la dichiarazione, secondo tecniche di campionamento decise dalla stessa. È necessario tuttavia integrare tale controllo con una verifica di secondo livello, centralizzata, su una percentuale da definire a livello di Ente.

La scelta delle DSAN da sottoporre a controllo di secondo livello dovrà essere effettuata su dichiarazioni ricomprese nelle seguenti tipologie:
1) DSAN contenute in fascicoli procedimentali per i quali le informazioni abbiano natura particolarmente complessa;
2) DSAN contenute in fascicoli procedimentali finalizzati a ottenere benefici di natura economica o assimilabili (contributi, sussidi, vantaggi economici di varia natura);
3) DSAN contenute in fascicoli procedimentali nei quali le informazioni rese comportino priorità in procedure concorsuali (ad esempio concorsi e prove selettive);
4) DSAN contenute in fascicoli procedimentali finalizzati al rilascio di provvedimenti autorizzatori o concessori nonché all'iscrizione in ruoli e registri, laddove le informazioni rese costituiscano una discriminante per l'adozione del provvedimento finale;

[2] Fonte: ***ANAC: Delibera n. 464 del 26 novembre 2025 (par. 4)***

5) DSAN contenute in fascicoli di gara, a fronte dell'importanza delle informazioni rese per la partecipazione alla procedura di selezione del contraente, con particolare riferimento alle dichiarazioni inerenti al cd. titolare effettivo.

Il sorteggio delle dichiarazioni, da sottoporre a controllo centralizzato di secondo livello, avrà luogo con modalità operative che saranno oggetto di specifiche indicazioni del Segretario Generale in qualità di RPCT.

Le attività di controllo delle DSAN dovranno integrarsi con la metodologia in atto in materia di prevenzione di fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in particolare ai fini degli accertamenti sulla "titolarità effettiva".

In una visione sistemica con le suddette attività e con quanto previsto dalle linee guida in materia di conflitto di interessi, i controlli di secondo livello sulle DSAN verranno effettuati dal Nucleo Operativo Antievasione. Con la collaborazione del Responsabile Ufficio Unico, il Nucleo riferirà funzionalmente al Segretario e Direttore Generale, nonché RPCT, per tutti gli adempimenti connessi.

Sono fatti salvi i controlli derivanti da previsioni specifiche di settore in materia di PNRR.

Il presente documento sarà oggetto di periodici aggiornamenti ad opera del RPCT, in particolare ad esito sia dell'evoluzione del sistema di integrazione con i controlli in materia di prevenzione di fenomeni di riciclaggio e di terrorismo interna all'ente, sia dei contributi da parte di ANAC.
A quest'ultimo proposito si precisa che, con delibera n. 92 dell'11 marzo 2026, ANAC ha approvato dieci modelli standardizzati per la redazione delle dichiarazioni relative alla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, come previsto dall'art. 20 del d.lgs. 39/2013. Questi strumenti - frutto di un confronto con il Garante per la protezione dei dati personali, l'Istat, l'Agid e la Conferenza unificata, nonché di una consultazione pubblica - sono stati pensati per agevolare le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico nell'adempimento degli obblighi dichiarativi.
I modelli dichiarativi sono oggetto di una sperimentazione volontaria della durata di 12 mesi, per la quale il Comune di Genova intende porsi come parte attiva e propositiva.